

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

X LEGISLATURA

---

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

---

### 29<sup>o</sup> RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 1° AGOSTO 1989

---

**Presidenza del Presidente CASSOLA**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Norme disciplinanti l'informazione sui prodotti da fumo» (1404), d'iniziativa del senatore Salerno e di altri senatori

**(Discussione e approvazione con modificazioni)**

PRESIDENTE ..... *Pag. 2*

---

*I lavori hanno inizio alle ore 16,30.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Norme disciplinanti l'informazione sui prodotti da fumo» (1404), d'iniziativa dei senatori Salerno ed altri.  
(Discussione e approvazione con modificazioni)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme disciplinanti l'informazione sui prodotti da fumo», d'iniziativa dei senatori Salerno, Ianni, Azzarà, Coviello, D'Amelio, Nieddu, Mezzapesa, Micolini, Busseti e Di Lembo.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già discusso in sede referente dalla nostra Commissione, che ne ha poi chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Come relatore, ho già svolto la mia relazione nella precedente sede. Non ritengo di dover aggiungere altro e pertanto, se non si fanno osservazioni, la relazione anzidetta può essere considerata acquisita al dibattito, nella sua nuova fase procedurale.

Anche la discussione generale è stata già svolta nella precedente fase procedurale e al termine di essa è stato approvato un testo riformulato del disegno di legge.

Se non si fanno osservazioni, anche tale fase verrà considerata acquisita.

Prima di passare all'esame degli articoli desidero solo dire che rispetto al testo che avevamo approvato in sede referente io propongo degli emendamenti; alcuni sono sostanzialmente collegati con il recepimento meccanico della direttiva della CEE in materia anche in conformità al parere della Commissione giustizia; altri derivano da una valutazione del testo più attenta; ho pensato di prevedere la competenza del Ministero dell'industria nell'ultimazione della norma di divieto, tenendo conto che il Ministero delle finanze è produttore nel settore e quindi si sarebbe creata una situazione, reale o potenziale, di alterazione della concorrenza.

La Commissione sanità ha espresso parere favorevole al testo, condizionato all'approvazione degli emendamenti che ho proposto.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli.

Poiché non vi sono osservazioni, verrà preso a base dell'esame il testo approvato in sede referente nella seduta del 10 maggio 1989.

Do quindi lettura degli articoli del disegno di legge nel testo riformulato:

Art. 1.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge deve essere apposta su tutte le confezioni di tabacchi lavorati, a cura del

produttore, una dicitura in lingua italiana ben leggibile, tale da coprire almeno il 4 per cento della superficie interessata della confezione, con l'indicazione: «Il tabacco nuoce gravemente alla salute».

2. Sulle confezioni di tabacchi lavorati debbono essere inoltre indicati i dati quantitativi, per unità di prodotto, del contenuto di nicotina e di catrame misurati rispettivamente secondo i metodi ISO 3400 e ISO 4387. L'esattezza delle menzioni apposte sulle confezioni è controllata secondo la norma ISO 8243.

A questo articolo ho proposto i seguenti emendamenti.

Il primo è volto a sostituire il primo comma con il seguente:

«1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge deve essere apposta su ciascuna faccia più visibile di tutte le confezioni di tabacchi lavorati, a cura del produttore, una dicitura in lingua italiana ben leggibile con l'indicazione: "Il tabacco nuoce gravemente alla salute"».

Il secondo emendamento tende ad inserire, dopo il primo, il seguente comma:

«2. L'avvertenza di cui al comma 1 deve comparire sulle due facce maggiori di ciascun pacchetto di sigarette, stampata in grassetto, su fondo contrastante, in modo da coprire almeno il 4 per cento della superficie interessata e non deve essere apposta sulla custodia trasparente o su altro involucro esterno o in un punto dove potrebbe essere danneggiata dall'apertura del pacchetto. Sui prodotti del tabacco diversi dalle sigarette essa deve essere stampata o apposta su fondo contrastante, in modo inamovibile e indelebile, deve essere facilmente visibile e non deve essere nascosta, velata o separata con altre indicazioni o immagini».

Il terzo emendamento propone una nuova formulazione del secondo comma (che diventerebbe il terzo), cioè la seguente:

«3. Sui pacchetti di sigarette debbono essere inoltre indicati i dati quantitativi, per unità di prodotto, del contenuto di nicotina e di catrame misurati rispettivamente secondo i metodi ISO 3400 e ISO 4387. L'esattezza delle menzioni apposte sulle confezioni è controllata secondo la norma ISO 8243. Tali menzioni devono essere stampate sulla parte laterale del pacchetto di sigarette, in lingua italiana, in caratteri perfettamente leggibili, su fondo contrastante e in modo da coprire almeno il 4 per cento della faccia corrispondente. I metodi di misurazione e di verifica di cui al presente comma vengono adeguati al progresso tecnico con decreto del Ministro delle finanze, in conformità delle deliberazioni assunte in proposito dalla Commissione delle Comunità europee».

Un quarto emendamento tende ad aggiungere, come comma 4 dell'articolo 1, il testo dell'articolo 5 che verrebbe così assorbito.

Ricordo che il testo dell'articolo 5 è il seguente:

**Art. 5.**

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

- a) «tabacchi lavorati»: i prodotti destinati ad essere fumati, fiutati, succhiati o masticati, costituiti, anche parzialmente, di tabacco;*
- b) «catrame»: il condensato di fumo greggio anidro esente da nicotina;*
- c) «nicotina»: gli alcaloidi nicotinici.*

Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento da me presentato al comma 1, tendente a sostituire tale comma con quello di cui ho poc'anzi dato lettura.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento da me presentato volto ad inserire, dopo il primo, il secondo comma di cui ho dato poc'anzi lettura.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento da me presentato teso ad inserire il comma 3 di cui ho dato lettura.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento da me presentato tendente ad inserire, come quarto comma, il testo dell'articolo 5.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso che, nel testo emendato, risulta così formulato:

**Art. 1.**

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge deve essere apposta su ciascuna faccia più visibile di tutte le confezioni di tabacchi lavorati, a cura del produttore, una dicitura in lingua italiana ben leggibile con l'indicazione: «Il tabacco nuoce gravemente alla salute».

2. L'avvertenza di cui al comma 1 deve comparire sulle due facce maggiori di ciascun pacchetto di sigarette, stampata in grassetto, su fondo contrastante, in modo da coprire almeno il 4 per cento della superficie interessata e non deve essere apposta sulla custodia trasparente o su altro involucro esterno o in un punto dove potrebbe essere danneggiata dall'apertura del pacchetto. Sui prodotti del tabacco diversi dalle sigarette essa deve essere stampata o apposta su fondo contrastante, in modo inamovibile e indelebile, deve essere facilmente

visibile e non deve essere nascosta, velata o separata con altre indicazioni o immagini.

3. Sui pacchetti di sigarette debbono essere inoltre indicati i dati quantitativi, per unità di prodotto, del contenuto di nicotina e di catrame misurati rispettivamente secondo i metodi ISO 3400 e ISO 4387. L'esattezza delle menzioni apposte sulle confezioni è controllata secondo la norma ISO 8243. Tali menzioni devono essere stampate sulla parte laterale del pacchetto di sigarette, in lingua italiana, in caratteri perfettamente leggibili, su fondo contrastante e in modo da coprire almeno il 4 per cento della faccia corrispondente. I metodi di misurazione e di verifica di cui al presente comma vengono adeguati al progresso tecnico con decreto del Ministro delle finanze, in conformità alle deliberazioni assunte in proposito dalla Commissione delle Comunità europee.

4. Ai sensi della presente legge si intende per:

- a) «tabacchi lavorati»: i prodotti destinati ad essere fumati, fiutati, succhiati o masticati, costituiti, anche parzialmente, di tabacco;
- b) «catrame»: il condensato di fumo greggio anidro esente da nicotina;
- c) «nicotina»: gli alcaloidi nicotinici.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione degli articoli successivi. Ne do lettura:

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono inoltre resi noti ogni anno i valori medi di nicotina e catrame per ogni tipo di sigaretta inserita nella tariffa di vendita di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825.

**È approvato.**

Art. 3.

1. La propaganda pubblicitaria dei tabacchi lavorati, effettuata con qualunque mezzo, sia in forma diretta che indiretta, è vietata.

2. Ai fini della presente legge per propaganda pubblicitaria s'intende qualsiasi iniziativa, divulgata attraverso i mezzi di diffusione di massa o comunque rivolta al pubblico, avente la funzione di incentivare il consumo di tali prodotti.

3. Non rientra nel divieto l'esposizione dei tabacchi lavorati e dei prodotti accessori per l'uso del tabacco, quali pipe, accendini, portasigarette, bocchini e simili nei distributori automatici o nelle apposite scaffalature installate all'interno dei locali adibiti a rivendita debitamente autorizzati.

**È approvato.**

**Art. 4.**

1. Le trasgressioni alla presente legge sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

2. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, dispone la sospensione per il periodo da 6 mesi ad un anno della commercializzazione del prodotto oggetto dell'attività vietata, quando nei confronti del produttore o dell'importatore, o di un suo rappresentante, agente o incaricato è applicata con provvedimento definitivo la sanzione amministrativa di cui al comma 1.

A questo articolo ho presentato un emendamento volto a sostituire l'intero testo con il seguente:

**«Art. 4.**

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 1 da parte dei produttori di tabacchi lavorati, ovvero dei loro rappresentanti, agenti e incaricati, è punita con la sanzione amministrativa da 5 a 50 milioni.

2. Chiunque ponga in commercio confezioni di tabacchi lavorati prive delle diciture e delle menzioni di cui all'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa da 1 a 5 milioni.

3. Le violazioni del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono punite con la sanzione amministrativa da 5 a 50 milioni.

4. Il Ministro dell'industria, con proprio decreto, dispone, per ogni trasgressione alla presente legge successiva alla prima, la sospensione per il periodo da 6 mesi a un anno della commercializzazione del prodotto oggetto dell'attività vietata, quando è applicata con provvedimento definitivo una delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 4.

**È approvato.**

L'articolo 5, essendo stato poc'anzi approvato come quarto comma dell'articolo 1, risulta assorbito.

L'esame degli articoli è così concluso.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge, con le modifiche approvate.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 16,40.*